

REGOLAMENTO (CEE) N. 2038/88 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1988

che abolisce il contingente stabilito dal regolamento (CEE) n. 4071/87 all'importazioni in Portogallo di talune uova in guscio provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo in particolare l'articolo 257,

visto il regolamento (CEE) n. 493/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa, per il 1986, i contingenti iniziali applicabili in Portogallo per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, per il 1988, il regolamento (CEE) n. 4071/87 della Commissione⁽²⁾ ha previsto un contingente applicabile all'importazione in Portogallo di uova in guscio di cui alla sottovoce 0407 00 30 della nomenclatura combinata;

considerando che l'articolo 269, paragrafo 2, lettera d) dell'atto di adesione prevede che se per due anni consecutivi le importazioni effettuate dal Portogallo si mantengono ad un livello inferiore al 90 % del contingente annuo previsto, si procede all'abolizione delle restrizioni

quantitative in vigore in tale paese; che nel caso delle uova in guscio di cui alla sottovoce 0407 00 30 della nomenclatura combinata, dalle statistiche definitive sulle importazioni emerge che il limite di cui sopra non è stato raggiunto né nel 1986 né nel 1987; che occorre pertanto abolire il contingente relativo a dette uova;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4071/87 è abolito.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 31.

⁽²⁾ GU n. L 380 del 31. 12. 1987, pag. 35.